

27/012 FALL
N 28/012 SENY
31-05/012 CADW
77/012 REP



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio, composto dai Signori Magistrati:

Dott. *Antonio Novara*

Presidente

Dott.ssa *Clelia Maltese*

Giudice rel. ed est.

Dott. *Filippo Serio*

Giudice

ha pronunciato la seguente

dichiarativa del fallimento della

SENTENZA

GEI GENERALIMPRESSE s.r.l. in liquidazione, con sede legale in Palermo, via Libertà 197, e sede amministrativa in via Enrico Albanese n. 94 a Palermo, iscritta nel registro delle imprese con codice fiscale e partita IVA 03500330828 e numero REA 138963, avente ad oggetto l'attività edile, in persona del Liquidatore, Greco Domenico (nato a Palermo il 28 agosto 1941, C.F. GRCDNC41M28G273G), residente a Palermo, in via Rutelli n. 9, elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca n. 41, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Liguori, dal quale è rappresentato in forza di procura al margine della memoria depositata all'udienza del 3 febbraio 2012

1
g

Con ricorso depositato il 21 dicembre 2011, la Procura della Repubblica di Palermo chiedeva il fallimento della GEI GENERALIMPRESA s.r.l. in liquidazione, stante l'irreversibile stato d'insolvenza della società.

A suffragio del ricorso poneva: l'ingente esposizione debitoria della GEI s.r.l. nei confronti dell'Erario (pari ad € 808.660,16); gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza; le risultanze della consulenza tecnica a firma del Dott. Lo Franco.

All'udienza del 3 febbraio 2012, si costituiva la GEI s.r.l. eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso, alla luce degli artt. 6 e 7 L.F., sul rilievo che il P.M. aveva presentato l'istanza di fallimento a seguito di segnalazione da parte del Tribunale fallimentare di Palermo.

Nel merito, contestava la sussistenza dello stato di insolvenza della società, sottolineando, al riguardo, diverse circostanze.

Richiamava, *in primis*, l'orientamento giurisprudenziale in base al quale *"al fine di valutare lo stato d'insolvenza della società posta in liquidazione, deve solo accertarsi se l'attivo del patrimonio sociale sia o meno in grado di assicurarsi l'adempimento integrale delle passività"*.

Rilevava, ancora, che il consulente del P.M. non aveva esaminato i dati relativi agli anni 2010, 2011 e gennaio 2012, periodo nel quale si era registrata una progressiva diminuzione delle passività della società, (pari, complessivamente, al 31 gennaio 2012, ad € 1.810.028) a fronte di un incremento dell'attivo (pari oggi ad € 1.888.762), depositando all'uopo, fra l'altro, la situazione patrimoniale della società al 3 febbraio 2012 e la copia dei bilanci relativi agli anni 2005-2010 (tutti approvati l'1 febbraio u.s.).

A fronte della documentazione prodotta, il consulente della Procura depositava osservazioni scritte, insieme ad una nota, a firma del Banco Popolare soc coop. nella qualità di mandataria della Banca Popolare di Lodi, da cui emergeva un debito della GEI s.r.l. nei confronti di quest'ultimo istituto di credito pari ad € 705.050,03.

* * * * *

Tanto precisato, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 6 e 7 l.f., in quanto presentato dal P.M. a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale fallimentare, è infondata.

In primo luogo, non può non evidenziarsi che il Tribunale fallimentare non ha trasmesso al Procuratore della Repubblica gli atti del procedimento prefallimentare n. 44/2010, definitosi con un decreto di archiviazione a seguito della desistenza dei creditori istanti. A seguito di detta desistenza, il (solo) Giudice delegato, che non compone questo Collegio, ha "segnalato" al Procuratore della Repubblica l'ingente esposizione debitoria (pari ad € 808.660,16) della GEI s.r.l. nei confronti dell'Erario, affinché questi procedesse autonomamente alla valutazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di fallimento.

Valutazione che il Pubblico Ministero, nel caso in esame, ha effettuato alla luce degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e di una consulenza tecnica avente ad oggetto l'intera situazione patrimoniale e finanziaria della società.

In altri e più chiari termini, non può, in alcun modo, equipararsi la dichiarazione d'ufficio di fallimento alla segnalazione al Pubblico Ministero di circostanze da cui emerge lo stato di insolvenza di un'impresa: il Tribunale fallimentare in composizione collegiale si è limitato a prendere atto della "desistenza" dei creditori, senza porre in essere alcun accertamento dei presupposti (fra cui il versare della società in stato di insolvenza) per la dichiarazione di fallimento della società; il singolo Giudice delegato si è limitato a segnalare l'emersione, in seno alla procedura prefalli-

mentare, di circostanze che evidenziavano il possibile versare della società in stato di insolvenza, affinché il P.M., in via del tutto autonoma, potesse valutare la sussistenza dei presupposti per l'istanza di fallimento.

Da ciò discende la piena terzietà di questo Tribunale, che, come già detto, nel precedente procedimento, non ha operato alcuna valutazione in ordine allo stato di insolvenza della società GEI.

Inoltre, nessun dato, testuale o sistematico, porta ad escludere dal novero dei "procedimenti civili" (di cui all'art. 7, primo comma n.2, l.f.) il procedimento prefallimentare, soprattutto alla luce della Relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo, recante la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, nel quale è affermato che *"la soppressione della dichiarazione di fallimento d'ufficio ... risulta bilanciata dall'affidamento al pubblico ministero del potere di dare corso all'istanza di fallimento su segnalazione qualificata proveniente dal giudice al quale, nel corso di un qualsiasi procedimento civile, risulti l'insolvenza di un imprenditore; quindi anche nei casi di rinuncia (cd desistenza) al ricorso per dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti"*.

Rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, appare opportuno precisare che questo Tribunale aderisce al prevalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui, quando una società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.f. deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Ciò posto, gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria prefallimentare portano ad escludere che l'attivo della GEI s.r.l. sia effettivamente superiore (o quanto meno eguale) alle passività.

Il primo dato che emerge dal confronto fra il bilancio al 31 dicembre 2010 e la situazione patrimoniale al 3 febbraio 2012 è il passaggio da una "perdita" di € 27.268,00 ad un attivo pari ad € 78.734,00, passaggio dovuto sostanzialmente alla rivalutazione dei crediti vantati dalla GEI s.r.l. nei confronti di due società "facenti parte del gruppo Rappa" per un ammontare (indicato nella situazione patrimoniale) di ben € 1.877.930,00 (di cui € 1.094.837,00 nei confronti della Villa Heloise spa ed € 783.093,00 nei confronti della Cipedil s.p.a.).

Tale rivalutazione viene giustificata (cfr. verbale dell'udienza del 16 marzo 2012)

"sulla base delle circostanze che uno dei crediti ha natura privilegiata e che l'altro creditore è risultato vittorioso in un giudizio condannatorio nei confronti di un ente pubblico".

Le circostanze addotte, tuttavia, non appaiono idonee a giustificare la rivalutazione di detti crediti, totalmente svalutati nei precedenti bilanci, poiché inesigibili.

Ed infatti, la sentenza che ha definito il giudizio a favore della società Villa Heloise, con la condanna dell'Azienda Siciliana Trasporti a pagarle ingenti interessi, è stata pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 28 settembre 2005 e nessun concreto elemento è stato indicato dalla società GEI per giustificare come mai solo oggi il credito nei confronti della Villa Heloise s.p.a. appaia esigibile.

Irrilevante è, inoltre, ai fini della "totale rivalutazione" del credito nei confronti della Cipedil s.p.a la semplice circostanza (peraltro non supportata da alcun elemento concreto) della sua natura privilegiata.

L'indimostrata esigibilità di detti crediti, che rende il prospetto non veritiero, evidenzia il versare dello società in stato di insolvenza: a fronte di un passivo pari ad 1.810.028,00 l'attivo risulta (al netto di detti crediti) pari ad appena € 10.831,00.

Anche alcune voci indicate fra le passività, peraltro, non appaiono veritiere.

Infatti, non si comprende in forza di quali “accertamenti” il liquidatore abbia fortemente ridotto l’ammontare dei debiti previdenziali, indicati nel bilancio 2010 in € 540.671,00 e nella situazione patrimoniale al febbraio 2012 in € 250.360,00.

Infine, è appena il caso di precisare che solo nei confronti della Serit Sicilia s.p.a. la società presenta un’esposizione debitoria pari a € 850.317,00, mentre nella situazione patrimoniale al febbraio 2012 alla voce “ruoli esattoriali imposte” viene indicata la cifra di € 92.847,00.

* * * * *

Ritenuto, alla luce delle superiori considerazioni, che la GEI s.r.l. in liquidazione ver-

sa in stato d’insolvenza,

considerato, infine, che nessun dubbio sussiste sulla natura commerciale dell’attività esercitata dalla società e sul possesso da parte della stessa dei requisiti dimensionali di cui all’art.1 l.f.

ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

DICHIARA

il fallimento della **GEI GENERALIMPRESE s.r.l. in liquidazione**, con sede legale in Palermo, via Libertà 197, e sede amministrativa in via Enrico Albanese n. 94 a Palermo, iscritta nel registro delle imprese con codice fiscale e partita IVA 03500330828 e numero REA 138963, avente ad oggetto l’attività edile, in persona del Liquidatore, Greco Domenico (nato a Palermo il 28 agosto 1941, C.F. GRCDNC41M28G273G), residente a Palermo, in via Rutelli n. 9, elettivamente domiciliato in Palermo, via Principe di Villafranca n. 41, presso lo studio dell’Avv.

6
G

Giovanni Liguori, dal quale è rappresentato in forza di procura al margine della memoria depositata all'udienza del 3 febbraio 2012

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Clelia Maltese e Curatore

RIAVV. Q2Jouza
COUNQUE, ou sinato in vie Zanù u.5

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

DISPONE

che il Curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovano presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F.;

STABILISCE

il giorno **18 luglio 2012**, ore 10,30, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione;

MANDA

la Cancelleria per la notifica della presente sentenza al Pubblico Ministero ed al debitore, per la comunicazione per estratto al Curatore ed alla parte ricorrente, nonché per la trasmissione al registro delle imprese ai fini dell'annotazione.

Ordina la prenotazione a debito.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio della sezione quarta civile e fallimentare del Tribunale il giorno 5 aprile 2012

Il Giudice Estensore

Clelia Maltese

Il Presidente

Antonio Novara

A. Novara



III CASO.it